

FISCO & MATTONE^[P]_[SEP]

Flessibilità nelle scelte Tari a causa dell'emergenza sanitaria^[P]_[SEP]

di Sergio Trovato*^[P]_[SEP]

Comuni e gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti devono applicare il nuovo metodo tariffario, ma per il 2020 possono farlo con maggiore flessibilità a causa dell'emergenza sanitaria. Lo ha stabilito l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), con la deliberazione 238 del 23 giugno 2020.^[P]_[SEP]

L'Autorità ha confermato la vigenza delle norme emanate nel mese di ottobre del 2019 sulla Tari sull'applicazione del nuovo metodo tariffario. Con la nuova delibera 238/2020, però, ha reso meno stringenti le regole che aveva fissato per gli enti territorialmente competenti (Etc) nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, tenuto conto della fase emergenziale causata dalla pandemia da Coronavirus. Non può, infatti, essere ignorata l'incidenza negativa che ha prodotto il Covid-19 sulle attività commerciali e industriali.^[P]_[SEP]

Rispetto all'impianto del cosiddetto metodo tariffario rifiuti (Mtr), gli enti «potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno 2020», riguardanti le modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena. Allo stesso modo, potranno essere disposte varie forme di coperture per l'eventuale riconoscimento di agevolazioni rivolte alle utenze domestiche disagiate. Qualora il sostegno economico venga riconosciuto alle utenze non domestiche, come da delibera Arera 158/2020, che comporti una riduzione dei corrispettivi variabili, i gestori del servizio potranno richiedere un'anticipazione finanziaria alla Cassa servizi energetici e ambientali (Csea), «per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l'anno 2020». Il relativo importo potrà essere recuperato nei tre anni successivi. La richiesta di finanziamento dovrà essere motivata e presentata entro il 30 settembre 2020. Nella deliberazione, poi, vengono disposte tutte le modifiche e integrazioni che possono essere apportate al metodo tariffario. Nella determinazione delle tariffe possono essere considerate alcune componenti, tra le quali: quella di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi; nonché quella

destinata alla copertura degli oneri variabili, in presenza di misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate. Nella deliberazione, inoltre, viene precisato che per la determinazione del «parametro» l'ente territorialmente competente può considerare il coefficiente «192020», che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili e eccezionali. Per quanto concerne i costi che dovrà sostenere il gestore per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio, a seguito dell'epidemia, il suddetto coefficiente «può essere valorizzato nell'intervallo di valori compreso fra 0 e 3%». Tra le voci di costo, rilevano le misure sanitarie che servono a garantire la massima tutela «della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo». A questi si aggiungono, l'aumento della frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti; l'attivazione dei servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; le attività di igienizzazione e sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree soggette a una maggiore frequentazione, soprattutto se effettuate in seguito alle prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti. (riproduzione riservata)^[P]_[SEP]

*avvocato